



Città di Gallipoli

Settore 5

Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane

Sezione Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – SCADENZA VERSAMENTO SALDO ANNO 2023

Avviso: il 18 dicembre 2023 scade il termine per il versamento del saldo IMU relativo all'anno 2023. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune, giusta deliberazione di C.C. n. 27 del 5 aprile 2023, con conguaglio sulla rata versata in acconto.

Le aliquote e le detrazioni di imposta, valide ai fini della determinazione del saldo, sono di seguito riportate:

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6 per mille
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00
Altri immobili, terreni agricoli, aree edificabili	10,6 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D	10,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

L'IMU non è dovuta per importi annui inferiori ad **euro 12,00**.

Chi deve pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Esenzioni IMU:

- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e Vigili del fuoco;
- unità immobiliare assimilata all'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione nonché i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- (dall'anno 2022) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. beni merce).

È altresì esente dal pagamento dell'imposta l'abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad ECCEZIONE dei fabbricati classificati e/o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sul punto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 759, *lett. g-bis*, della legge 27 dicembre 2019, come introdotto dall'art. 1, comma 81, della legge n. 197/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023, *“gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli*



Città di Gallipoli

Settore 5

Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane

Sezione Tributi

articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione".

Riduzioni:

- è ridotta al 50% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari non di lusso concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto di comodato registrato al ricorrere delle condizioni previste dalla legge e dal Regolamento comunale. Non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell'immobile e, pertanto, il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell'IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell'aliquota ordinaria;
- è ridotta al 50% l'imposta dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Dichiarazione IMU: la dichiarazione, in tutti i casi previsti dalla legge, deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti.

Come pagare: il versamento dell'imposta può essere effettuato, indicando il codice catastale del Comune D883, mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.

Si allega copia della Risoluzione n. 29/E del 29.05.2020 dell'Agenzia delle Entrate, recante le istruzioni per il versamento dell'imposta e i relativi codici tributo.

Per le modalità di pagamento dell'imposta da parte dei **residenti all'estero**, consultare le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Tributi.

Qualora il contribuente non abbia adempiuto al versamento, in tutto o in parte, dell'importo dovuto a titolo di acconto, avente scadenza 16 giugno 2023, può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997. Per l'effetto, al fine di regolarizzare la propria posizione, il contribuente potrà versare l'importo dovuto a titolo di imposta, maggiorato di una sanzione fissa pari al 3,75 per cento dell'importo dovuto e degli interessi giornalieri, calcolati applicando il tasso legale vigente per l'anno 2023 (pari al 5 per cento).

Informazioni

Il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 11/2020 e modificato con deliberazione di C.C. n. 14/2022, è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it

Per informazioni e/o chiarimenti, contattare la sezione Tributi - ufficio IMU sito in Gallipoli alla via Pavia, nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e Giovedì dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30 (tel. 0833275524-32).

Referente: Serenella SPADA (e-mail: serenella.spada@comune.gallipoli.le.it)

Il Funzionario Responsabile
Emanuele BOELLIS